

## ALLEGATO 3

### CAPITOLATO TECNICO

PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI  
CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI  
DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58  
LEGGE N. 388/2000



## INDICE

|  |    |
|--|----|
| Articolo 1 - Premessa .....                                  | 2  |
| Articolo 2 - Definizioni .....                               | 2  |
| Articolo 3 - Attivazione della Fornitura .....               | 4  |
| Articolo 4 - Servizio di Trasporto e di Dispacciamento ..... | 6  |
| Articolo 5 - Gestione tecnica della fornitura .....          | 6  |
| Articolo 6 - Certificazione dell'“Energia Verde” .....       | 7  |
| Articolo 7 - Utilizzo del marchio per l'Opzione Verde .....  | 8  |
| Articolo 8 - Corrispettivi e modalità di pagamento .....     | 8  |
| Articolo 9 - <i>Call Center</i> .....                        | 11 |
| Articolo 10 - Verifiche ispettive .....                      | 11 |
| Articolo 11 - Flusso DATAMART .....                          | 16 |
| Appendice - Flusso DATAMART .....                            | 17 |



## ARTICOLO 1

### PREMESSA

1. Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Energia Elettrica per le Pubbliche Amministrazioni. Tale fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento, nello Schema di Convenzione e nelle Condizioni Generali.

## ARTICOLO 2

### DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali e nello Schema di Convenzione si applicano le seguenti definizioni:
  - a. **AEEG**: l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui alla L. 14/11/1995 n. 481.
  - b. **Data di Attivazione della fornitura**: data di inizio di erogazione dell'energia elettrica;
  - c. **Distributore Locale**: è l'esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione.
  - d. **Energia Verde**: è l'energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas così come definita alla lettera b) della deliberazione AEEG ARG/elt n. 104/11 e s.m.i..
  - e. **Fasce di Consumo**: fasce che differenziano i corrispettivi dovuti per la fornitura oggetto della Convenzione in funzione dei consumi annui delle Amministrazioni Pubbliche secondo la seguente ripartizione: i) consumi inferiori o pari a 100.000 kWh/anno; ii) consumi compresi tra 100.000 kWh/anno e 1.000.000 kWh/anno; iii) consumi superiori o pari a 1.000.000 kWh/anno.
  - f. **Fasce Orarie**: fasce orarie di consumo così come definite nella Tab. 6 del TIV.
  - g. **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario dei Lotti n. 1, e/o 2 e/o 3 e/o 4 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.
  - h. **Garanzia di Origine**: così come definita ai sensi della deliberazione AEEG ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è il documento di cui all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 28/11, il termine "garanzia di origine", coincide con i titoli CO-FER utilizzati dal GSE per le finalità di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2009.
  - i. **GSE**: è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/04.
  - j. **Lotto**: il quantitativo complessivo di energia elettrica, eventualmente certificata tramite Opzione Verde, che il Fornitore è tenuto ad erogare nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni:



Lotto 1: Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia.

Lotto 2: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise.

Lotto 3: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Lotto 4: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna.

- k. **Opzione Verde:** è l'opzione facoltativa, attivabile dalle Amministrazioni per i singoli Punti di Prelievo al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e che prevede la comprova tramite Garanzia di Origine della produzione di Energia Verde per un ammontare almeno pari al consumo fatturato all'Amministrazione per i Punti di Prelievo per i quali si è attivata tale opzione.
- l. **Perdite di Rete:** (c.d. *perdite di rete standard*) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l'obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 4 del TIS.
- m. **Punto di Prelievo:** così come definito all'art. 1 del TIT ovvero *punto di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici* così come definito sempre all'art. 1 del TIT, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad un'amministrazione pubblica individuata dall'art. 1, D.Lgs. 165/01, nonché ad uno dei soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare il sistema delle Convenzioni, ed identificato in maniera univoca da un codice POD (*Point of Delivery*) e dall'anagrafica richiesta nell'Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati.
- n. **Quantitativo Stimato del contratto:** valore complessivo presunto della fornitura di 12 mesi consecutivi, espresso in kWh, indicato nell'Ordinativo di Fornitura dall'Amministrazione Contraente o, per essa, dall'Unità Ordinante.
- o. **TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell'energia elettrica):** è l'Allegato A alla deliberazione AEEG n. 199/11 e s.m.i. "*Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, e distribuzione. Periodo di regolazione 2012-2015*".
- p. **TIS (Testo Integrato Settlement):** è l'Allegato A alla deliberazione AEEG n. 107/09 e s.m.i. "*Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)*".
- q. **TIV (Testo Integrato Vendita):** è l'Allegato A alla deliberazione AEEG n. 156/07 e s.m.i. "*Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07*".
- r. **Terna:** è la società Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che gestisce la rete di trasmissione nazionale.



### ARTICOLO 3

#### ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi Punti di Prelievo e del Quantitativo Stimato del contratto, dovranno essere inviati secondo il modello di Ordinativo di Fornitura di cui all'Allegato "C" dello Schema di Convenzione unitamente all'indicazione dei consumi dell'anno precedente relativi ai Punti di Prelievo oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.
2. L'Amministrazione s'impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro le ore 12:00 del 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di ricezione dell'Ordinativo dopo le ore 12:00 del 15 del mese, **salva diversa data concordata tra le parti**. Esclusivamente nel caso di Punto/i di Prelievo proveniente/i dal servizio di Salvaguardia, il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro le ore 12:00 del 15 del mese, ovvero il primo giorno del quarto mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di ricezione dell'Ordinativo dopo le ore 12:00 del 15 del mese, **salva diversa data concordata tra le parti**. In ogni caso, per le utenze (PoD) già attive, la fornitura potrà essere avviata esclusivamente il primo giorno solare del mese.
4. Il Fornitore è obbligato ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
  - a. il quantitativo annuo di energia elettrica richiesto complessivamente nel medesimo Ordinativo di Fornitura sia non inferiore a 20.000 kWh;
  - b. il quantitativo annuo medio di energia elettrica richiesto nel medesimo Ordinativo di Fornitura, pari al rapporto tra il quantitativo complessivamente richiesto nell'Ordinativo stesso ed il numero dei Punti di Prelievo ivi elencati, sia non inferiore a 20.000 kWh.
5. Resta salva la facoltà del Fornitore di accettare Ordinativi di Fornitura provenienti da Amministrazioni Pubbliche con consumi inferiori a quanto sopra specificato.
6. Il Fornitore è tenuto ad eseguire Ordinativi di Fornitura provenienti da Amministrazioni Pubbliche con consumi annui inferiori a 100.000 kWh, solo se, al momento della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, il totale dei quantitativi ordinati da Amministrazioni Pubbliche con consumi inferiori a 100.000 kWh non abbia raggiunto il 5% del Quantitativo Complessivo del Lotto. Resta facoltà del Fornitore accettare Ordinativi di Fornitura provenienti da Amministrazioni Pubbliche con consumi annui inferiori a 100.000 kWh anche oltre detto limite. Raggiunto il suddetto limite, qualora il Fornitore non intenda accettare gli Ordinativi di Fornitura provenienti da Amministrazioni Pubbliche con consumi annui inferiori a 100.000 kWh, dovrà tempestivamente informarne l'Amministrazione



Contraente spiegando le ragioni del rifiuto.

7. Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura fosse inferiore al Quantitativo Stimato del contratto, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture ed a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nello Schema di Convenzione e nei relativi allegati.
8. Resta comunque inteso che, ricevuti gli Ordinativi di Fornitura nei limiti del Quantitativo Complessivo, il Fornitore sarà obbligato ad erogare l'energia elettrica effettivamente richiesta per n. 12 mesi consecutivi a partire dalla Data di Attivazione della fornitura.
9. Esclusivamente per i Punti di Prelievo attivati - inizio erogazione fornitura - dal 1° gennaio 2013, sarà facoltà delle relative amministrazioni titolari, richiedere la proroga della durata della fornitura per n. 1 (uno) ulteriore mese (per una durata complessiva massima del contratto attuativo di n. 13 mesi consecutivi). La suddetta richiesta, dovrà essere inoltrata entro le ore 12:00 del 15 novembre 2013 al recapito del fornitore, anche a mezzo fax o mail, utilizzando l'apposito modulo di cui all'Allegato "G" allo Schema di Convenzione, a condizione che, alla data d'inoltro, non sia attiva la successiva edizione della Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi.
10. Qualora alla Data di Attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, l'Amministrazione non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica, il relativo Ordinativo di Fornitura, non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l'Amministrazione Pubblica e/o l'Unità Ordinante ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.
11. Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al Distributore Locale, verrà disattesa la Data di Attivazione indicata nell'Ordinativo di fornitura, il Fornitore s'impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione.
12. Una volta che il singolo Ordinativo di Fornitura sia divenuto irrevocabile ai sensi di quanto indicato nelle Condizioni Generali, il Fornitore dovrà iniziare l'erogazione di energia elettrica dalla Data di Attivazione della fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui allo Schema di Convenzione per ogni mese di ritardo.
13. Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere riferiti unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di Prelievo; qualora nell'Ordinativo di Fornitura non siano indicati i Punti di Prelievo da approvvigionare o non sia completa la relativa anagrafica, il Fornitore non dovrà accettare l'Ordinativo di Fornitura non conforme e dovrà darne immediata comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, all'Amministrazione Contraente e/o alla relativa Unità Ordinante.
14. Le previsioni contenute nei commi 4, 5, 6 e 14 del presente articolo, integrano



quanto previsto nell'art. 3 delle Condizioni Generali.

#### **ARTICOLO 4**

##### **SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO**

1. Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s'impegna a stipulare, per conto dell'Amministrazione contraente, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati dal Fornitore a carico delle Amministrazioni Contraenti secondo quanto stabilito nel successivo Articolo 8.

#### **ARTICOLO 5**

##### **GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA**

1. Le fasce orarie - F1, F2 ed F3 - come definite al precedente art. 2, potranno essere modificate a seguito ed in conformità alle eventuali modifiche introdotte dall'AEEG.
2. Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell'esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all'art. 1, del TIT.
3. Il Distributore Locale di ciascun Punto di prelievo è responsabile della misura dell'energia elettrica e potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall'AEEG. I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall'AEEG. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte del Fornitore all'amministrazione. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata. Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo previsto in Convenzione.
4. L'energia elettrica fornita dal Fornitore all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

#### **ARTICOLO 6**

##### **CERTIFICAZIONE DELL'“ENERGIA VERDE”**



1. Il Fornitore, ai sensi della deliberazione AEEG ARG/elt 104/11 e s.m.i., tramite Garanzia d'Origine, è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde per tutti i Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l'Opzione Verde per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo degli stessi. È obbligatorio rendere disponibile l'Opzione Verde per un quantitativo pari almeno al 20% del massimale del Lotto, ossia fino al raggiungimento di un quantitativo certificato pari a 126 GWh per il Lotto 1, a 170 GWh per il Lotto 2, a 160 GWh per il Lotto 3 e ad 104 GWh per il Lotto 4.
2. È facoltà del Fornitore accettare ordinativi di fornitura di Energia Verde oltre i suddetti quantitativi purché alle medesime condizioni disciplinate in Convenzione. Il Fornitore, al raggiungimento dei quantitativi di cui al precedente comma 1, qualora non intenda più accettare Ordinativi di Fornitura nei quali sia richiesta l'Opzione Verde, comunica a Consip, anche a mezzo fax, l'esaurimento della disponibilità dell'Opzione Verde. Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) tale situazione.
3. La possibilità di richiedere l'Opzione Verde è discrezionale per le amministrazioni che autonomamente decidono se attivarla o meno, al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
4. L'Opzione Verde può essere richiesta esclusivamente al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e dovrà essere a totale copertura dei consumi effettuati nell'arco della Fornitura dai singoli Punti di Prelievo per la quale viene richiesta.
5. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della presenza dell'Opzione Verde all'interno del documento di fatturazione per il Punto di Prelievo per il quale l'Opzione Verde viene attivata.
6. Qualora andasse totalmente eroso il massimale del Lotto e non si fosse raggiunta la saturazione della quota parte del massimale certificata verde, l'obbligo di cui al precedente comma 1 rimane quantitativamente valido.
7. Il Fornitore è obbligato a dimostrare con idonea documentazione la produzione di un quantitativo di Energia Verde, per un quantitativo non inferiore al consumo totale fatturato ai Punti di Prelievo che abbiano attivato l'Opzione Verde. Il controllo potrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti allo scadere dei relativi obblighi contrattuali e da Consip, anche con cadenza annuale.

## **ARTICOLO 7**

### **UTILIZZO DEL MARCHIO PER L'OPZIONE VERDE**

1. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione, s'impegna a rendere disponibile un Logo o un Marchio che per la durata della fornitura verrà concesso in uso alle Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde, nonché, se disponibile, la licenza d'uso del suddetto Marchio. È facoltà di Consip e/o delle Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore; è altresì facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle





Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Marchio o Logo proposto.

2. Il costo dell'utilizzo del suddetto Marchio o Logo, è da intendersi remunerato nel corrispettivo di cui al successivo Articolo 8, comma 2.

## ARTICOLO 8

### CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati utilizzando i prezzi offerti, espressi in Euro/MWh, differenziati per misuratori, tipologie di contratto e Fasce Orarie ed aumentati delle corrispondenti Perdite di Rete.
2. Le Amministrazioni che hanno sottoscritto l'Opzione Verde s'impegnano al pagamento del corrispettivo **V**, espresso in Euro/MWh, offerto dal Fornitore per tutta l'energia elettrica che verrà consumata dai Punti di Prelievo per i quali verrà attivata la suddetta opzione e fino al termine della fornitura. Il corrispettivo è da intendersi fisso per ed invariabile per tutte le tipologie di misuratore, contratto, Fascia di Consumo, Fascia Oraria e per tutta la durata della Convenzione. Il corrispettivo **V** non è soggetto all'applicazione delle Perdite di Rete.
3. Il costo dell'attivazione dell'Opzione Verde è nullo.
4. *(eventuale, qualora il Fornitore aggiudicatario abbia utilizzato le maggiorazioni correttive Q e Q' nell'Offerta economica).* [I corrispettivi che le Amministrazioni Contraenti dovranno pagare per le forniture di energia elettrica, oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, saranno differenziati per Fasce di Consumo secondo la seguente ripartizione: i) consumi inferiori o pari a 100.000 kWh/anno; ii) consumi compresi tra 100.000 e 1.000.000 di kWh/anno; iii) consumi superiori o pari a 1.000.000 kWh/anno. I consumi saranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura e determinati tramite stima resa dalle Amministrazioni Contraenti relativa a n. 12 mesi consecutivi. I corrispettivi di cui sopra sono riportati nell'Allegato "D" - Corrispettivi e Tariffe alla Convenzione.]
5. *(eventuale, qualora il Fornitore aggiudicatario abbia utilizzato le maggiorazioni correttive Q e Q' nell'Offerta economica).* [Qualora al termine dei dodici mesi di fornitura, i consumi effettivi ricadano in una Fascia di Consumo superiore a quella dichiarata nell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a conguagliare quanto dovuto all'Amministrazione Contraente per l'applicazione prezzi relativi alla Fascia di Consumo superiore per tutta l'energia elettrica effettivamente erogata. Viceversa, qualora i consumi effettivi ricadano in una Fascia di Consumo inferiore a quella dichiarata nell'Ordinativo di Fornitura il Fornitore avrà diritto a conguagliare la differenza per l'applicazione dei prezzi relativi alla Fascia di Consumo inferiore per tutta l'energia elettrica effettivamente erogata. L'eventuale posizione di credito a favore dell'Amministrazione Contraente risultante dalle suddette operazioni di conguaglio dovrà essere liquidata dal Fornitore entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'emissione della fattura di conguaglio.]
6. Le Amministrazioni Contraenti, all'atto dell'Ordinativo di Fornitura, s'impegnano al



rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei contratti di fornitura. I detti rilasci avverranno a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell'eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al precedente comma 1.

7. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 1, sono totalmente a carico dell'Amministrazione Contraente:
  - a. i corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché congruati al primo ciclo di fatturazione utile;
  - b. il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti, volta per volta, dall'AEEG;
  - c. le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.
8. I corrispettivi contrattuali, su indicati, s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai commi 1, 2 e 7.
9. Resta inteso che per i clienti finali dotati di misuratori bi-orari (cioè atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FB1 e FB2 di cui al TI) saranno applicati i medesimi corrispettivi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 7 relativi ai clienti finali dotati di misuratore monorario (cioè non atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie).
10. Ciascuna fattura, fermo quanto stabilito nelle Condizioni Generali, dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate. Resta salva la facoltà per il Fornitore di concordare con le singole Amministrazioni Contraenti ulteriori indicazioni da inserire in fattura.
11. Il Fornitore dovrà riportare in fattura il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo misurati o stimati dal Distributore Locale alla cui rete l'Amministrazione contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione, potrà stimare i consumi sulla base del Quantitativo Stimato del contratto ovvero utilizzando le eventuali misure storiche ottenute dal Distributore Locale. Il fornitore s'impegna altresì a congruare detti consumi stimati al primo ciclo di fatturazione utile, successivo alla messa a disposizione dei dati di misura da parte del Distributore Locale.
12. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, commi 3 e 4 delle Condizioni Generali, i corrispettivi di cui al precedente comma 1 saranno aggiornati mensilmente secondo la seguente formula:



$$C_{iM} = [C_{i0} + (CPI_M - CPI_0)] \lambda_i$$

dove:

- $C_{iM}$  è il corrispettivo contrattuale, espresso in Euro/MWh, di cui al precedente comma 1, differenziato per misuratore, tipologia di contratto e fascia oraria, relativo al mese di prelievo  $M$ ;
- $C_{i0}$  è il corrispettivo contrattuale offerto al netto delle Perdite Rete, espresso in Euro/MWh e differenziato per misuratore, tipologia di contratto e fascia oraria;
- $CPI_0$  è pari a 61,26 Euro/MWh;
- $CPI_M$  è il **Consip Power Index™** relativo al mese di prelievo  $M$ , pari a  $(0,423 * Brent_M + 0,051 * BTZ_M)$ , espresso in Euro/MWh ed arrotondato alla seconda cifra decimale;
- $\lambda_i$  sono le Perdite di Rete relative alla tensione di allaccio;
- $Brent_M$  è la media aritmetica dei nove mesi precedenti il mese di prelievo  $M$  delle quotazioni *Mean del Brent (Dated) International Spot Crude price assessments* pubblicate mensilmente sul *Platt's Oilgram Price Report - Price Average Supplement*, espresse in \$/bbl e trasformate in €/bbl applicando, a ciascuna delle predette quotazioni, la corrispondente media mensile del cambio €//\$ pubblicata dall'Ufficio Italiano Cambi;
- $BTZ_M$  è la media aritmetica dei nove mesi precedenti il mese di prelievo  $M$  delle quotazioni *Mean del 1 pct (Fuel oil 1.0%) Cargoes CIF NWE/Basis ARA*, pubblicate sul *Platt's Oilgram Price Report - Price Average Supplement*, espresse in \$/mt e trasformate in €/mt applicando, a ciascuna delle predette quotazioni, la corrispondente media mensile del cambio €//\$ pubblicata dall'Ufficio Italiano Cambi.

13. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, gli oneri di cui al precedente comma 7 verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti *pro-tempore*.

## ARTICOLO 9

### CALL CENTER

1. Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di Attivazione della Convenzione, un Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a. richieste di informazioni circa la Convenzione;
  - b. ricezione degli Ordinativi di Fornitura;
  - c. richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
  - d. richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
  - e. richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
  - f. richieste inerenti gli adempimenti previsti in capo al Fornitore dal TIT.
2. Nel medesimo termine, il Fornitore dovrà comunicare un indirizzo e-mail, un



numero telefonico e uno di fax dedicati. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno non meno di tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30. Alla stipula della Convenzione il Fornitore ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti (in anticipo, massimo 8:00-17:00; in posticipo, massimo 9:00-18:00).

## **ARTICOLO 10**

### **VERIFICHE ISPETTIVE**

1. Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, Consip S.p.A. potrà effettuare - anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 - apposite verifiche ispettive.
2. I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli direttamente all'Organismo di Ispezione nei tempi indicati nelle Condizioni Generali. La fattura, relativa al pagamento delle verifiche ispettive, sarà inviata da parte dell'Organismo di Ispezione anche alla Consip in copia conoscenza.
3. I costi a carico del Fornitore per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive saranno pari allo 0,1% del valore del fatturato risultante dalla rendicontazione delle fatture emesse secondo quanto riportato nell'appendice "Flussi Datamart" del presente documento, fino ad un importo massimo a € 16.300,00 (sedicimilatrecento/00) per il Lotto 1, € 21.980,00 (ventunmilanovecentottanta/00) per il Lotto 2, € 20.680,00 (ventimilaseicentottanta/00) per il Lotto 3 e € 13.440,00 (tredicimilaquattrocentoquaranta/00) per il Lotto 4.
4. Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio indicati nel presente Capitolato e nello Schema delle Verifiche Ispettive riportato nelle pagine seguenti.
5. Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura; il Fornitore e l'Amministrazione Contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.
6. L'Organismo di Ispezione, su indicazioni di Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla convenzione e su uno o più singoli contratti attuativi (forniture dei singoli Punti di Prelievo). Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l'attività di ispezione, compatibilmente con lo "Schema delle verifiche ispettive" e l'importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.



| Macro categoria                                | Oggetto del monitoraggio  | Livello di servizio previsto in Convenzione   | Riferimenti Convenzione  | Modalità di riscontro  | Documenti di registrazione   | Luogo delle ispezioni         | Modalità di valutazione  | Presenza penale |
|--|---|---|--|--|--|-------------------------------|--|-----------------|
| Qualità del processo di esecuzione dell'ordine | Data di Attivazione della fornitura effettiva (T <sub>e</sub> ) | Data di Attivazione della fornitura prevista (T <sub>p</sub> ):<br>Verificare che la data di attivazione prevista coincida con la data di attivazione effettiva | art.10 Schema di Convenzione; art. 3, commi 3, 9 e 10 del Capitolato Tecnico | Confronto della Data di Attivazione della fornitura con la data effettiva di attivazione della fornitura | Comunicazione del Fornitore di riscontro della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, documentazione proveniente dal Fornitore attestante la data effettiva di attivazione della fornitura (prima fattura emessa) | Presso la PA e/o il Fornitore | <b>Conformità:</b> corrispondenza tra la data di attivazione effettiva e la Data di Attivazione della fornitura.<br><b>Non conformità grave:</b> non corrispondenza tra la Data di Attivazione e la data di attivazione della fornitura. | Si              |
| Qualità del call center del fornitore          | Call Center   | Esistenza di un numero telefonico (Verde o di rete fissa), di fax e indirizzo e-mail dedicati alla gestione dei servizi oggetto di convenzione                  | art.10 Schema di Convenzione; art. 9 Capitolato Tecnico                      | Verifica esistenza   | Tramite telefonata e/o intervista alla PA  | Presso la PA e/o il Fornitore | <b>Conformità:</b> esistente<br><b>Non conformità grave:</b> non esistente   | Si              |



| Macro categoria                             | Oggetto del monitoraggio | Livello di servizio previsto in Convenzione  | Riferimenti Convenzione                               | Modalità di riscontro   | Documenti di registrazione   | Luogo delle ispezioni         | Modalità di valutazione  | Presenza penale |
|---|--------------------------|--|---|---|--|-------------------------------|--|-----------------|
| Qualità dei servizi integrativi di gestione | Prezzo di fatturazione   | Corrispondenza tra il corrispettivo di aggiudicazione, eventualmente aggiornato come previsto in Convenzione, e quello applicato in fattura calcolato come previsto all'art. 8 commi 8 e 9 del Capitolato Tecnico. | art.9 della Convenzione art. 8 del Capitolato Tecnico | Confronto tra il corrispettivo di aggiudicazione, eventualmente aggiornato come previsto in Convenzione, ed il prezzo applicato in fattura. | Allegato "D" alla Convenzione (Corrispettivi e tariffe); corrispettivi riportati sul sito <a href="http://www.acquistinretepa.it">www.acquistinretepa.it</a> aggiornati come previsto in Convenzione; fatture emesse | Presso la PA e/o il Fornitore | <b>Conformità:</b> corrispondenza tra il prezzo di aggiudicazione (eventualmente aggiornato) e quello applicato in fattura.<br><b>Non conformità grave:</b> non corrispondenza tra il prezzo di aggiudicazione (eventualmente aggiornato) e quello applicato in fattura. | No              |



| Macro categoria                             | Oggetto del monitoraggio                          | Livello di servizio previsto in Convenzione  | Riferimenti Convenzione                    | Modalità di riscontro  | Documenti di registrazione | Luogo delle ispezioni         | Modalità di valutazione   | Presenza penale |
|---|---|--|--|--|----------------------------|-------------------------------|---|-----------------|
| Qualità dei servizi integrativi di gestione | Opzione Verde                                     | Per i Punti di Prelievo che attivano l'Opzione Verde deve essere presente in fattura l'evidenza di tale opzione  | Articolo 6, comma 5 del Capitolato Tecnico | Verifica, nell'ordinativo, della richiesta di attivazione dell'OV e rispondenza, nella fattura, della presenza dell'OV tramite espliciti riferimenti scritti |                            | Presso la PA e/o il Fornitore | <b>Conformità:</b> corrispondenza tra quanto ordinato e quanto applicato in fattura.<br><b>Non conformità grave:</b> No non corrispondenza tra quanto ordinato e quanto applicato in fattura.       |                 |
| Qualità dei servizi integrativi di gestione | Comunicazione di scadenza del contratto attuativi | Il Fornitore comunica ad ogni Amministrazione, tre mesi prima della scadenza dei Contratti di fornitura, anche unitamente al documento di fatturazione, la data di scadenza del relativo Contratto di fornitura. | Articolo 6, comma 5 della Convenzione      | Verifica dell'effettivo invio della comunicazione entro la tempistica prevista   |                            | Presso la PA e/o il Fornitore | <b>Conformità:</b> invio della comunicazione entro la tempistica prevista.<br><b>Non conformità grave:</b> Si non invio della comunicazione o invio oltre 15 gg. rispetto alla tempistica prevista. |                 |



## **ARTICOLO 11**

### **FLUSSO DATAMART**

1. Il Fornitore s'impegna a fornire a Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip S.p.A., le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono riportati in Appendice.